

Condizioni particolari dell'assicurazione di un'indennità giornaliera in caso d'ospedalizzazione

BH

BHAM01-I3 – edizione 01.09.2010

Indice

Art. 1	Condizioni d'affiliazione	Art. 3	Diritto alle prestazioni e termine d'attesa
Art. 2	Prestazioni, genere e durata	Art. 4	Premio

Le seguenti disposizioni sono regolate dalle condizioni generali per le assicurazioni malattia e infortunio complementari (CGC), la cui data d'edizione è indicata nella polizza d'assicurazione.

Art. 1 Condizioni d'affiliazione

Qualsiasi persona può, fino a 60 anni compiuti, assicurarsi per un'indennità giornaliera complementare versata durante un soggiorno in un centro ospedaliero.

Art. 2 Prestazioni, genere e durata

1. L'assicurazione di un'indennità giornaliera in caso d'ospedalizzazione prevede prestazioni fino a Fr. 200.– al giorno.
2. L'indennità giornaliera in caso d'ospedalizzazione è versata 90 giorni per anno civile.
3. Quando l'assicuratore ha versato 360 indennità durante un periodo di 4 anni civili, il diritto alle prestazioni cessa. La copertura d'assicurazione termina quando si esaurisce il diritto alle prestazioni.

Art. 3 Diritto alle prestazioni e termine d'attesa

1. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione è effettivo dopo un periodo di attesa di 6 mesi.
2. In caso di maternità, l'indennità è versata dopo 12 mesi d'affiliazione.
3. Le prestazioni di questa categoria d'assicurazione sono corrisposte oltre alle prestazioni dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera.

Art. 4 Premio

1. L'assicurato che, durante l'anno, raggiunge l'età massima della sua classe d'età, è automaticamente trasferito nella classe d'età superiore all'inizio dell'anno civile successivo. Le classi d'età determinanti sono le seguenti:
 - minorenni: 0-18 anni;
 - giovani adulti: 19-25 anni
 - dal 26° anno, le classi d'età sono scaglionate in gruppi di 5 anni.
2. Il tariffario dei premi tiene conto dell'età di affiliazione alla categoria d'assicurazione.